

# **Ing. Angelo Farina**

**PROFESSORE ORDINARIO**  
Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica  
Cod.Fisc. FRNNGI58P25G337F

Abitazione: Viale Virto SALMI n°3 - 43123 PARMA  
Tel. (+39) 0521 207718 – Fax. (+39) 0521 1852689  
HTTP://pcfarina.eng.unipr.it  
E-MAIL: farina@unipr.it

**Al Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
via della Stamperia 8**

**ROMA**

**PEC: affariregionali@pec.governo.it**

**E p.c:**

**Al Presidente dell'Assemblea legislativa  
della Regione Emilia Romagna**

**Dott.ssa Palma Costi**

**Via Aldo Moro, 50**

**40127 Bologna**

**E-Mail: pcosti@regione.emilia-romagna.it**

## **Oggetto: segnalazione di probabile incostituzionalità della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N.15, della Regione Emilia Romagna, art.7**

Il sottoscritto FARINA ANGELO, nato a PARMA (PR), e residente a PARMA, in via Vito Salmi n.3, C.F. FRNNGI58P25G337F

### **SEGNALA**

la probabile incostituzionalità dell'intero comma 2 e di alcune porzioni dei commi 3 e 4 dell'art. 7 della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N.15 della Regione Emilia Romagna, porzioni che vengono evidenziate in giallo nel testo della legge allegato.

Il comma 2 ricalca pedissequamente l'impostazione a suo tempo adottata dalla Regione Liguria, con la propria Legge Regionale 4 febbraio 2005, n. 3, art.10, comma 1, che fu già cassata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre 2005, in quanto la Regione ha legiferato su materia di piena competenza statale, e per di più in modo difforme alla stessa.

In particolare, la formulazione adottata dalla Regione Emilia Romagna causa sia un potenziale danno per l'erario (laddove grazie al comma 2 viene esteso indebitamente il beneficio fiscale anche ai possessori di veicoli "di interesse storico e collezionistico" iscritti ai Registri Storici previsti dall'art.60 del Codice della Strada, ma non inclusi nelle "determinazioni" emanate annualmente da ASI ed FMI ex art. 63, commi 2 e 3 della Legge n. 342/2000 al fine di individuare i veicoli di "**particolare** interesse storico e collezionistico"), sia per converso un potenziale danno per i contribuenti (laddove il comma 3 riconosce il beneficio fiscale ai possessori dei veicoli inclusi nelle determinazioni annuali ASI ed FMI succitate, ma non iscritti ai relativi registri storici, sino al 31/12/2012, ma ne subordina il successivo mantenimento ad una non meglio definita richiesta ad ASI o FMI del rilascio della

determinazione stessa, determinazione che è dovuta per legge, e non certo a richiesta dell'interessato).

A giudizio dello scrivente appare poi necessario valutare anche il contenuto del comma 4 del citato art. 7 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2012, che prevede pesanti sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento della tassa di circolazione ridotta da parte dei proprietari di veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico", mentre allo scrivente non risulta che tali pesanti sanzioni siano previste dall'art.63 della Legge n. 342/2000, istitutiva di tale "tassa di circolazione ridotta per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico", e che pertanto la loro applicazione nel solo territorio della Regione Emilia Romagna configuri un evidente caso di disparità di trattamento dei cittadini italiani.

Pertanto lo scrivente

**CHIEDE**

che codesta Presidenza del Consiglio, verificata la sussistenza di quanto qui segnalato, anche mediante la consultazione della documentazione allegata, promuova un ricorso presso la Corte Costituzionale finalizzato all'abrogazione dei succitati commi della L.R. Emilia Romagna n. 15/2012, ed al ripristino, anche sul territorio di tale Regione, della validità incondizionata della sovrastante legislazione statale, ed in particolare dell'art. 63 della Legge n. 342/2000.

Parma, 7 ottobre 2013

Prof. Angelo Farina



Allegati:

1. Legge Regionale n. 15/2012 della Regione Emilia Romagna
2. Legge Regionale n. 3/2005 della Regione Liguria
3. Sentenza Corte Costituzionale n. 455/255